



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - SISMA ORDINARI E PNRR

n. 219 del 16-05-2025	Oggetto: SISMA 2016 _ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 DEL 15 LUGLIO 2021 E 114 DEL 16 APRILE 2025. DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI UN PIANO DI ISOLAMENTO ALLA BASE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN NORCIA, MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, DI CUI ALL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 CUP F52C20002330001 CUI 84002650541202100002
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10

febbraio 2017;

- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 –“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 –“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156 –“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”;
- l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 –“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- l'art. 1 comma 449, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 –“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- l'art. 1 comma 738, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 del, avente ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- l'art. 1 comma 412 della Legge del 30 dicembre 2023 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024;
- l'art. 1 comma 673 della Legge del 30 dicembre 2024 n. 207 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*”, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

VISTO l'art. 15, comma 2 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. che attribuisce la facoltà di delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, ai Presidenti delle Regioni – vicecommissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

VISTO il Decreto 25.06.2018, n. 40 del Presidente della Regione Umbria – Vicecommissario del Governo per la ricostruzione con il quale si delegava ai Comuni lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2016 – art. 15, comma 2 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

RILEVATO, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l'edificio sede della Caserma dei Carabinieri di Norcia, ubicato in Corso Sertorio - Via Foscolo, identificato catastalmente

dal NCEU del Comune di Norcia al Foglio 120 part.ile n. 36-37 di proprietà del Comune, come da sopralluogo effettuato a cura dei tecnici delle squadre di rilevatori accreditati e relativa scheda AeDES squadra 1531 n. 002 del 30/11/2016, è stato valutato "inagibile" con esito E ed F e che, con Ordinanza Sindacale n. 245 del 06/02/2017, è stata ordinato il divieto di utilizzo del suddetto edificio;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 37 dell'8 settembre 2017 e ss.mm.ii., recante *"Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione"* con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020 recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*, e l'elenco unico di cui all'Allegato 1, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le precedenti Ordinanze n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/020 e ss.mm.ii., nel quale è inserito l'intervento relativo alla Caserma dei Carabinieri di Norcia, per un importo presuntivo di spesa di € 4.454.264,00;

VISTA l'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 11 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. *"Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia"*, in cui l'opera pubblica in oggetto risulta individuata quale intervento urgente e di particolare criticità, in quanto il ripristino della funzionalità della caserma dei carabinieri risulta significativo per l'elevata funzione pubblica che assolve quale presidio di controllo del territorio con compiti di polizia giudiziaria e per i valori storici ed architettonici riconosciuti all'edificio;

CONSIDERATO che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 140 del 30 maggio 2023, "Ulteriori misure per la semplificazione

e l'accelerazione della ricostruzione", secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, "non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC"; 6 - art. 47-bis: "composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto"; - art. 53: "semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici"; - art. 55: "misure di semplificazione in materia di istruzione"; - art. 55-bis: "regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale"; - art. 56: "disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza"; - art. 56-bis: "iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL"; - art. 56-ter: "misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca"; - art. 56-quater: "modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30";

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito, Codice dei contratti), così come modificato ed integrato dal Decreto Correttivo D.Lgs n. 209 del 31 dicembre 2024;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.P.A. - Invitalia, la cui mancata accettazione, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il "Protocollo di Legalità" ai sensi dell'art. 35, comma 8 della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, sottoscritto in data 18 ottobre 2021;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. b) dell'accordo, sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del Codice dei contratti, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza commissariale si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020 e Ordinanza Speciale n. 11 del 15 luglio 2021;

RILEVATO che l'opera in questione è ricompresa nel Programma Triennale OO.PP. 2025-2027 del Comune di Norcia, identificata con codice unico intervento C.U.I. 84002650541202100002;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta n. 115 del 28/08/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con i relativi allegati, dell'intervento in titolo, avente ad oggetto la PROPOSTA 2 "Intervento "innovativo" di riduzione della DOMANDA mediante la tecnica dell'isolamento sismico alla base", prevedente un importo complessivo dell'intervento pari a € 3.116.640,29;

- la Determinazione n. 145 del 08/03/2021 con la quale è stato avviato il procedimento, esperito per tramite della Centrale di Committenza "Valle Spoletana e Valnerina", e dunque della piattaforma telematica *Net4Market*, finalizzato all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (*come opzione di ampliamento dell'incarico*) di direzione lavori, ivi inclusa la direzione tecnico operativa per la parte strutturale, inerenti i lavori di adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia – inserito nell'*"Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1210, id Reg 101"* di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020;
- la Determinazione n. 100 del 24/05/2021 con la quale, in esito alle risultanze della seduta della commissione giudicatrice tenutasi in data 28/04/2021, è stato approvato il verbale di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione condizionata al disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la verifica preventiva dell'interesse archeologico, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerenti i lavori di adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia in favore del COSTITUENDO RTP INGENIUM SRL, dando atto altresì che le prestazioni opzionali relative alla direzione lavori ed alla direzione tecnico operativa per la parte strutturale, così come previsto dall'art. 3 del disciplinare di gara, saranno affidate con separato atto soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Vice Commissario Ufficio Specificale Ricostruzione dell'Umbria ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 dell'O.C.S.R. 56/2018 e dell'art. 4 dell'O.C.S.R. 63/2018, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere in tal senso;
- la Determinazione n. 124 del 01/06/2021 con la quale, si procedeva all'aggiudicazione efficace dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente l'intervento in oggetto in favore del costituendo RTP Ingenium s.r.l., composto da Ingenium s.r.l. (Mandatario) con sede in Foligno (PG), Corso Cavour n. 84, P.IVA 02666390543, da Araut Engineering Società Cooperativa (Mandante) con sede in Foligno (PG), Via Marchisielli n. 3/B, P.IVA 00588960542, da Bagagli Ingegneria s.r.l. (mandante), con sede in Pescara (PE), Piazza Michele Muzi n. 29, P.IVA 02247180686, dalla Dott.ssa Maria Rosaria Picuti (Mandante), con sede in Foligno (PG), Via G.B. Vitelli n. 15, C.F. PCTMRM64B63D653J, P.IVA 02287740548, dal Dott. Arch. Fabio Laurenti (Mandante), con sede in Spello (PG), Viale delle Regioni n. 10, C.F. LRNFBA76E17F492U, P.IVA 03552570545, per un importo, al netto del ribasso offerto del 47,423%, pari a € 62.249,39 (euro sessantaduemiladuecentoquarantanove/39), al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'IVA di legge, ovvero in complessivi € 67.368,37 (euro sessantasettemilatrecentosessantotto/37);

DATO ATTO che nel corso dello sviluppo progettuale, a seguito dall'approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022 e, così come disposto dall'O.C. n. 126/2022, in virtù della necessità di acquisire una progettazione di infrastrutture dell'Arma della tipologia "Stazione Media tipo B" per la caserma in questione, è emersa la necessità di richiedere la concessione dei maggiori oneri emersi in sede di revisione degli elaborati progettuali pari a € 1.868.758,74, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 6.323.022,74;

PRESO ATTO che con Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale n. 90 del 4/07/2024 del Sub commissario Straordinario del Governo, sono stati acquisiti i necessari pareri e autorizzazioni del progetto definitivo;

CONSIDERATO che la progettazione esecutiva dell'opera da parte del R.T.P. affidatario - mandataria "Ingenium s.r.l." è stata completata e trasmessa con note acquisite al Prot. Com.le n.ri prot.23042 del 15-11-2024, prot. 23549 del 22-11-2024, prot. 24222 del 02-12-2024 e prot. 24540 del 05-12-2024;

DATO ATTO che con Determinazione n. 401 del 06/12/2024 si procedeva alla costituzione del gruppo di lavoro;

VISTO il rapporto di verifica redatto il 15.01.2025, in contraddittorio, tra l' *Architetto Maddalena Bizzarri dipendente del Comune di Norcia del Settore LLPP,Sisma, Ordinari e PNRR, Manutenzione/Ambiente*, e il RTP composto da Ingenium srl (mandatario) – Araut Engineering società cooperativa (mandante) - Bagagli Ingegneria srl (mandante) - Arch. Laurenti Fabio (mandante) - Dott.ssa Picuti Maria Romana (mandante);

VISTO il verbale di validazione redatto dal RUP in data 15/01/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2025 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento, approvando il seguente Q.E. per l'importo complessivo di € 6.323.022,74:

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
Lavori di adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia – Ordinanza Speciale n.11/2021		
LAVORI MISURA E ONERI PER LA SICUREZZA (A)		
A	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 4.716.090,60
	di cui Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 291.093,43
	IMPORTO A BASE DI GARA	€ 4.424.997,17
	di cui manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 1.253.875,94
SOMME A DISPOSIZIONE (B)		
B1	Rilievi - indagini preventive – controlli – prove - scavi assistiti – indagini di cui:	€ 82.033,13
B1.1	Indagini geologiche – compresa IVA	€ 7.843,92
B1.2	Indagini sulle murature – compresa IVA	€ 11.992,89
B1.3	Rilievo laser scanner – compresa IVA e contributi previdenziali	€ 18.654,15
B1.4	Indagini prescritte SABAP dell'Umbria – compresa IVA	€ 14.289,54
B1.5	Perizia Chiropterologica – compresa IVA	€ 976,00
B1.6	altre somme per rilievi-indagini preventive-controlli-prove-scavi assistiti-indagini	€ 30.276,63
B2	Spese Tecniche di cui:	€ 423.835,29
B2.1	Relazione Geologica	€ 17.796,75
B2.2	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 37.831,00
B2.3	Progettazione Definitiva ed Esecutiva – addendum	€ 92.161,77
B2.4	Direzione Lavori – addendum	€ 90.257,83
B2.5	Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 79.582,13
B2.6	Commissione di Collaudo (Statico-Implantistico e Restauro)	€ 80.006,81
B2.7	Sorveglianza Archeologica (stima)	€ 26.200,00
B3	Imprevisti, spese generali e allacci di cui:	€ 508.949,40
B3.1	Imprevisti – compresa IVA	€ 301.489,59
B3.2	Incentivo per funzioni tecniche – O.C. 223/2025 art.8 (ripartizione su A)	€ 88.889,63
	Di cui 2% fino a € 2.000.000	€ 40.000,00
	Di cui 1,8% quota eccedente	€ 48.889,63
B3.3	Incentivo destinato alla struttura del subcommisario (O.C. 178/2024 art.8)	€ 88.889,63
B3.4	Commissione di gara	€ 5.000,00
B3.5	Compensazione Centrale di Committenza (rif. Allegato A convenzione - maggio 2022)	€ 5.000,00
B3.6	spese per allacci e ripristino spostamento reti	€ 9.680,55
B3.7	Collegio Consultivo Tecnico (stima)	€ 10.000,00
B4	Imposte di cui:	€ 592.114,32
B4.1	IVA su lavori (10% su A)	€ 471.609,06
B4.2	IVA su altre somme per rilievi-indagini etc... (22% su B1.6)	€ 6.660,86
B4.3	Cassa Epap (2% su B2.1) – su importo liquidato con Det.221-2021	€ 67,64
B4.4	Cassa Epap (4% su B2.1) – su importo da liquidare a credito residuo	€ 576,54
B4.5	Cassa Inarcassa/Inps (4% su B2.2 – B2.3 – B2.4 – B2.5 – B2.6 – B2.7)	€ 18.241,58
B4.6	IVA su spese tecniche (22% su B2+B4.3+B4.4+B4.5)	€ 96.958,63
B	IMPORTO SOMMA DI DISPOSIZIONE (B1 + B2 + B3 + B4)	€ 1.606.932,14
B5	Economie di gara	-
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 6.323.022,74

DATO ATTO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore del correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 209 del 31 dicembre 2024 recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, è stato richiesto ai progettisti di aggiornare il capitolato speciale d'appalto, nella parte amministrativa, secondo le indicazioni fornite dalla Centrale di Committenza, per poter espletare la procedura di gara di affidamento dei lavori ed a seguito dell'aggiornamento degli atti tipo con Decreto del Commissario Straordinario n. 293 del 01.04.2025;
- con nota acquisita al Prot. llo com.le n. 9598 del 09/05/2025 i progettisti hanno trasmesso il CSA aggiornato;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 227 del 9 aprile 2025, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209", secondo cui:

- l'articolo 1 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve ritenersi applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
- restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 31 dicembre 2024, restano parimenti valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica, previsti in qualsiasi Ordinanza od Ordinanza Speciale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, per l'affidamento dei relativi contratti pubblici e per la successiva loro esecuzione possono disapplicare:
 - a) l'articolo 57, comma 1, lettera a), e comma 2-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
 - b) l'articolo 102, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023;
 - c) l'Allegato II.3. al decreto legislativo n. 36 del 2023.Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni sopra richiamate anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici.

VISTA l'Ordinanza Speciale del Commissario n. 114 del 16/04/2025, con la quale è stato assegnato all'intervento denominato "adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri" sita in Norcia (PG), un importo aggiuntivo di € 1.868.758,74 a gravare sul "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 114 del 9 aprile 2021;

VISTO il Decreto del Dirigente delegato dell'USR Umbria n. 285 del 24/04/2025 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri" sito nel Comune di Norcia, per l'importo complessivo pari ad € **6.323.022,74** a valere sulla contabilità speciale

RICHIAMATA la D.D. n.217 del 16/05/2025 con la quale è stato affidato il servizio opzionale di Direzione Lavori inclusa la Direzione tecnico operativa per la parte strutturale in favore dell'RTP composto da INGENIUM Srl (Mandatario) – ARAUT ENGINEERING Soc. Coop. (Mandante) – BAGAGLI INGEGNERIA S.r.l. (Mandante) – Dott.ssa MARIA ROSARIA PICUTI (Mandante) – DOTT. ARCH. FABIO LAURENTI (Mandante), nelle figure dell'Arch. Formica in qualità di DL e dell'Ing. Vetturini.; in qualità di direttore tecnico operativo per la parte strutturale;

RILEVATO che al fine di dare seguito all'esecuzione dell'intervento è necessario avviare la procedura di affidamento dei lavori relativi all' "*Adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia*";

RICHIAMATO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui *"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*;

RICHIAMATA l'Ordinanza Speciale n. 11 del 15 luglio 2021 nella quale è ricompreso, all'articolo 1, comma 1, n. 4, l'intervento "Caserma dei Carabinieri", già autorizzato ex Ordinanza n. 109 del 2020, con la quale, ai sensi dell'art. 3, questo Comune è stato individuato quale Soggetto Attuatore;

DATO ATTO CHE:

- in data 10/02/2015 questo Comune ha sottoscritto con i Comuni di Spoleto (capofila), Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Sellano, Cerreto di Spoleto, il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del "Nera e Velino" della Provincia di Perugia e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi-Lombrici-Renzi, *"Convenzione per il conferimento delle funzioni di centrale di committenza (C.d.C.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii."*, il cui rinnovo, anche con adesione dei Comuni di Preci e Poggiodomo, è stato ratificato con D.G.M. n. 55 del 22/03/2021;
- in data 31 maggio 2022, fra i Comune ed Enti sopra elencati, è stata sottoscritta la nuova *"Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di centrale di committenza (C.d.C.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii."*, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 aprile 2022, autorizzando il Sindaco alla firma della stessa;
- l'articolo 2 della Convenzione del 2022, rubricato *"Oggetto e durata"*, al comma 1 stabilisce che: *"E' istituita, fra i Comuni sottoscrittori la presente convenzione, la Centrale di Committenza, di seguito denominata per brevità C.d.C., con il compito di curare le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi alla realizzazione di opere/lavori pubblici, prestazioni di servizi e forniture di beni, dalla redazione e pubblicazione, ove previsto dalla legge, del bando di gara/lettera d'invito, fino all'aggiudicazione (esclusa)"* e l'art. 4 stabilisce che le funzioni di Ufficio di Centrale di Committenza e quindi di Comune capofila sono attribuite al Comune di Spoleto;
- la Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina ha conseguito, sia per gli affidamenti di forniture e servizi che di lavori, il livello di qualificazione più elevato o di terzo livello, senza limiti di importo, di cui all'articolo 63 del d.lgs. 36/2023;

RITENUTO, pertanto, come prevede la citata Convenzione, di attivare la Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina con funzioni di Stazione appaltante e demandare alla stessa tutte le attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto previste dall'art. 5, comma 1, della suddetta convenzione, così come richiesto con nota prot. llo Com.le n 19990 del 03/10/2024;

PRECISATO ALTRESI' CHE l'intera procedura di affidamento verrà gestita dalla Centrale di

Committenza Valle Spoletana e Valnerina in modalità telematica mediante la piattaforma di negoziazione "Portale acquisti Umbria" Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR) raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Norcia e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 28/08/2020 avente ad oggetto *"Atto d'indirizzo sulla scelta della soluzione progettuale per l'intervento di riparazione e ripristino della Caserma dei Carabinieri Comune di Norcia (PG)"* con il quale è stato approvato come atto d'indirizzo l'intervento di isolamento sismico quale soluzione progettuale da realizzare nonché è stato rimesso al Geom.Livio Angeletti in qualità di responsabile dell'Area lavori Pubblici nonché Responsabile Unico del Procedimento, ogni successivo adempimento per il prosieguo delle successive fasi progettuali e di realizzazione dell'opera in oggetto;

DATO ATTO CHE per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del procedimento stesso elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal dpr n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti." come da dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento trasmessa al Segretario Comunale con prot.com/le n. 24226/2024, resa ai sensi dell'rt. 16 del Codice dei contratti;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'rticolo 15 e dall'llegato I.2 del Codice dei contratti;

DATO ATTO CHE la progettazione esecutiva relativa al suindicato intervento presenta il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) TOTALE LAVORI	€
4.716.090,60	
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€
1.606.932,14	
A + B) TOTALE PROGETTO	€ 6.323.022,74

VISTI il parere MIT n. 2154/2023 nonché l'nterpretazione fornita da ANAC nel "bando-tipo" n.1/2023, approvato dal Consiglio dell'utorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023, ed esplicitata nella Relazione al bando nonché nella Delibera n. 528 del 15/11/2023 nella quale l'utorità, con riferimento all'rt. 41 comma 14 del Codice, afferma che *"La lettura sistematica della prima parte dell'rticolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'mporto assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'mporto complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'mporto"*;

DATO ATTO che la documentazione tecnica comprensiva del Capitolato speciale di appalto prevede in particolare che:

- L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 4.716.090,60 (quattromilionisettecentosedicimilanovanta/60), esclusa IVA, di cui:
 - € 3.171.121,23 (tremilionicentostettantunomilacentoventuno/23) per lavori;
 - € 1.253.875,94 (unmilione duecentocinquantatremilaottocentostettantacinque/94) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, come dettagliati in apposito elaborato di progetto.
 - € 291.093,43 (duecentonovantunomilantatetre/43) per i costi della sicurezza di cui all'articolo 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso;
- In coerenza con il parere MIT e la delibera ANAC sopra richiamati, l'importo a base di gara soggetto a ribasso (pari ad € 4.424.997,17) comprende i costi della manodopera stimati pari ad € 1.253.875,94 calcolati sulla base degli elementi contenuti nell'elaborato G010 Stima incidenza manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- La contabilizzazione dei lavori è "a misura";
- Le categorie di lavorazione previste nell'appalto sono le seguenti:

Categoria Classifica	Descrizione delle categorie	Lavori inclusi oneri sicurezza [€]	Incidenza %	Indicazioni (prev./scorp)
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 3.562.960,24	75,55%	Prevalente
OS21	Opere strutturali speciali	€ 582.738,58	12,36%	Scorporabile
OG11	Impianti tecnologici	€ 570.391,78	12,09%	Scorporabile

RICHIAMATO l'Articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO, altresì, l'art. 17, co. 1, del Codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ripristinare la funzionalità della Caserma dei Carabinieri che risulta significativo per l'elevata funzione pubblica che assolve quale presidio di controllo del territorio con compiti di polizia giudiziaria e per i valori storici ed architettonici riconosciuti all'edificio;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori relativi all'*"Adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia,"* come meglio descritti nella documentazione tecnica inerente il progetto esecutivo;

- la forma del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Codice, il contratto verrà stipulato a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- le clausole essenziali sono individuate nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di Contratto alle quali integralmente si rinvia, e di seguito sinteticamente riportate:
 - *tempo di esecuzione dei lavori* previsto in 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
 - *remunerazione*: "a misura";
 - *penali*: 1,0‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - *premio di accelerazione*: qualora l'ultimazione finale dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, ai sensi dell'articolo 5, comma 16 dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari a l' per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili;
 - *revisione dei prezzi*: Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. In attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 60 del Codice e all'articolo 16 dell'articolo II.2-bis al Codice medesimo, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti nel testo vigente alla data del 1/07/2023;
 - *pagamenti*: anticipazione contrattuale pari al 20% secondo quanto previsto dall'articolo 125 del Codice e alle condizioni ivi indicate, oltre che nel rispetto di quanto specificato nel Capitolato speciale di appalto; acconto al maturare degli stati di avanzamento lavori (SAL) al netto della ritenuta dello 0,50% e saldo comprensivo delle ritenute come previsto nel CSA e al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali applicate;
 - *obblighi assicurativi*: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
 - *Tutela del segreto militare*: è fatto divieto all'operatore economico affidatario –che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare –di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio affidato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'amministrazione della Difesa. L'operatore economico affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'operatore stesso;
- la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 71 del Codice dei contratti mediante

procedura aperta, condotta in forma telematica tramite la piattaforma *Net4market* dalla Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina con applicazione del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 108 del Codice dei contratti, con inversione procedimentale;

PRECISATO CHE:

- il ricorso alla procedura aperta, visto anche il valore globale dell'appalto calcolato al lordo delle opzioni ai sensi dell'art. 14 del codice, è motivato dalla volontà di favorire un confronto concorrenziale più ampio rispetto a quanto si avrebbe con la procedura negoziata prevista dall'art. 5, comma 1 lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 11/2021, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice di fissare un termine per la ricezione dell'offerta non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara per ragioni di urgenza, specificamente motivate e della facoltà di avvalersi della inversione procedimentale;
- le ragioni d'urgenza sono legate alla necessità di rispettare gli obiettivi acceleratori previsti per la ricostruzione pubblica, così come espressamente stabilito nell'Ordinanza Speciale n. 11/2021 in cui l'opera pubblica in oggetto risulta individuata quale intervento urgente e di particolare criticità;

EVIDENZIATO CHE i lavori da affidare riguardano beni culturali disciplinati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'allegato II.18 al Codice dei contratti, in quanto l'area in cui è situato l'edificio in oggetto ricade nel territorio di interesse paesaggistico compreso nel Parco dei Monti Sibillini tutelato in base al D.lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera "f", ed in particolare nella zona D1 "aree urbane" art. 8 NTA Piano Per Il Parco, all'interno del centro storico e dell'area individuata come: "antiche fortificazioni da valorizzare"; inoltre, l'edificio è stato dichiarato di particolare interesse culturale con decreto di vincolo n.45 del 30/05/2019 dal Ministero per i beni e le attività culturali;

STABILITO di conseguenza che:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 4, dell'Allegato II.18 al codice, all'appalto in oggetto si applica il regime speciale dei beni culturali di qualificazione 'in proprio' e il divieto, per i consorzi, del cosiddetto "cumulo alla rinfusa"; la finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati;

STABILITO altresì:

- di avviare la procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, ossia mediante procedura aperta e dare mandato alla Centrale Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina all'esperimento del necessario procedimento;
- di adottare quale criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art.108 del D. Lgs., 36/2023 quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i cui criteri di valutazione e la relativa ponderazione sono individuati nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta", facente parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegato allo stesso; relativamente all'offerta economica il prezzo offerto è determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari;
- per quanto fin qui dettagliato, di fissare in 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle offerte;
- di avvalersi della facoltà di inversione procedimentale;

- che l'amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- che ai sensi dell'art. 106 del Codice è richiesta la garanzia provvisoria;
- che ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo obbligatorio;
- che la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023;
- l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara ed è immediatamente efficace;
- che, in sede di sottoscrizione del contratto all'aggiudicatario verrà richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, e la Polizza assicurativa prevista all'art. 117, comma 10 del Codice;

DATO ATTO che sono esclusi gli operatori economici:

- che non siano in possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria indicati nel disciplinare di gara;
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che non siano iscritti all'agente antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
- che non accettino le clausole contenute nel vigente "Protocollo quadro di legalità" dal Commissario Straordinario, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a., come modificato dall'art. 5 dell'accordo di Alta Sorveglianza del 22/07/2023;

EVIDENZIATO CHE:

- l'appalto, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, è costituito da un unico lotto, in quanto valutata la natura funzionale dei lavori da affidare, l'appalto è ritenuto organicamente unitario in ragione dell'oggettiva migliore efficacia realizzativa e a garanzia dell'omogeneità complessiva dell'intervento, si ritiene che l'esecuzione affidata in unico lotto garantisca standard qualitativi maggiori, non sussistendo condizioni favorevoli per l'amministrazione alla suddivisione dell'appalto;
- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- in attuazione dei criteri e modalità riportate nell'Allegato I.01 al Codice, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere i seguenti: CCNL F012 (per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative) - F015 (per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini) – F018 (per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini). Detti contratti sono stati individuati sul sito internet del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro www.cnel.it,

sezione archivio contratti collettivi, tramite la funzione di consultazione e ricerca collegamento CCNL e ATECO, seguendo il percorso delineato dal suddetto Allegato I.01, tenuto conto della tipologia e natura delle prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire in maniera prevalente e al rispettivo codice ATECO, che ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.18, per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili nella categoria OG2, deve essere per le attività di "conservazione e restauro di opere d'arte" codice ATECO 90.03.02. o, in alternativa per le attività identificate dai codici ATECO 41.20.00 "costruzione di edifici residenziali e non residenziali", nella cui descrizione risulti anche l'attività di "restauro di edifici storici e monumentali". Poiché nei documenti di gara deve essere indicato un solo CCNL, si ritiene che quello che maggiormente risponde alle caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 dell'Allegato I.01, possa essere il CCNL F012, fermo restando che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;

- L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 4.716.090,60 (quattromilionisettescentosedicimilanovanta/60), esclusa IVA, di cui:
 - € 3.171.121,23 (tremilionicentosettantunomilacentoventuno/23) per lavori;
 - € 1.253.875,94 (unmilione duecentocinquantatremilaottocentosettantacinque/94) per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
 - € 291.093,43 (duecentonovantunomilannovantatre/43) per i costi della sicurezza di cui all'articolo 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso;
- L'importo a base di gara (pari ad € 4.424.997,17), ai sensi dell'art. 41, commi 14 del Codice, comprende i costi della manodopera stimati, pari ad € 1.253.875,94 calcolati sulla base degli elementi contenuti nell'elaborato G010 Stima incidenza manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- L'edificio di che trattasi è stato dichiarato di particolare interesse culturale con decreto di vincolo n.45 del 30/05/2019 dal Ministero per i beni e le attività culturali, pertanto, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104 del Codice.
- In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare (l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri), di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, le lavorazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, il tutto come meglio indicato nella seguente tabella:

<u>Declaratoria</u>	<u>Categoria e classifica</u>	<u>SIOS</u>	<u>Qualificazione obbligatoria</u>	<u>Importo Inclusi Oneri sicurezza</u>	<u>% sul totale</u>	<u>Prevalente o incorporabile</u>	<u>Subappaltabile</u>		<u>Avvalimento</u>
	<u>Cat. e Cl.</u>	<u>Si/no</u>	<u>Si/no</u>	<u>euro</u>	<u>%</u>	<u>P/S</u>	<u>Si/no</u>	<u>Limiti particolari</u>	NO ex art. 132, c. 2 codice

<u>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</u>	<u>OG2 IV-BIS</u>	<u>No</u>	<u>Si</u>	<u>€ 3.562.960,24</u>	<u>75,55</u>	<u>P</u>	<u>Si</u>	<u>Art. 119 codice e divieto subappalto a cascata</u>	<u>NO</u>
<u>Opere strutturali speciali</u>	<u>OS21 II</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>€ 582.738,58</u>	<u>12,36</u>	<u>S</u>	<u>SI</u>	<u>divieto subappalto a cascata</u>	<u>NO</u>
<u>Impianti tecnologici</u>	<u>OG11 II</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>€ 570.391,78</u>	<u>12,09</u>	<u>S</u>	<u>SI</u>	<u>divieto subappalto a cascata</u>	<u>NO</u>

- ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 11/2021, stante l'levata funzione pubblica che assolve l'edificio quale presidio di controllo del territorio con compiti di polizia giudiziaria nonché per i valori storici ed architettonici riconosciuti all'edificio;
- rispetto alla clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 16, comma 2, dell'Illegato II.2-bis al Codice, recante "disposizioni transitorie e finali", in attesa dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 60, comma 4 del codice, alle procedure di affidamento dei contratti di lavori, continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'art. 60, comma 3, lett. a) e comma 4 del codice nella testo vigente alla data del 1/07/2023, pertanto la clausola di revisione prezzi viene disciplinata nel seguente modo: *"1. Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, la clausola di revisione dei prezzi si attiva qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. 2. In attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 60 del Codice e all'articolo 16 dell'Illegato II.2-bis al Codice medesimo, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti nel testo vigente alla data del 1/07/2023"*; la stima del valore della ipotetica variazione in aumento ammonta ad euro 100.000,00;
- qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ex art. 120 comma 9, la Stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, in tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 5.759.308,72, al netto di Iva così suddiviso:

Importo dei lavori	€ 4.716.090,60
Modifiche ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del codice: - Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento: - revisione prezzi	€ 1.043.218,12

Valore globale stimato	€ 5.759.308,72
------------------------	----------------

VISTO lo schema di contratto (*Allegato A*) parte integrante e sostanziale del presente atto;

VERIFICATO che nello schema di contratto, sono fedelmente inserite le clausole di cui all'articolo 5 dell'accordo di alta sorveglianza, nonché le pertinenti clausole del Protocollo Quadro di legalità e che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", è presente altresì l'impegno dell'affidatario e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 215 comma 1 del Codice dei contratti, è prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, come specificato negli atti di gara;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- il libro II, parte IV, relativo alle procedure di scelta del contraente;
- l'articolo 65, relativo agli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Codice dei contratti, la presente procedura deve concludersi nel termine di nove mesi di cui all'allegato I.3, recante "Termini delle procedure di appalto e di concessione", salvo proroga nei casi consentiti;

RITENUTO, pertanto, di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, secondo le modalità indicate, finalizzata all'affidamento dei lavori all'*"Adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia"*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo stimato complessivo dell'appalto pari ad € 4.716.090,60 (quattromilionisettecentosedicimilanovanta/60), esclusa IVA (10%);

RAVVISATA altresì la necessità, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 183, comma 3 T.U.E.L., di prenotare la somma pari ad € **5.187.699,66** (*euro cinquemilionicentoottantasettemilaseicentonovantanove/66*) – inclusa I.V.A. di Legge (10%)– per i lavori relativi all'*"Adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia"*, sui fondi di cui al Capitolo 2600/10 con imputazione ai sensi del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo le esigibilità in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadenza e le modalità appresso dettagliate:

Capitolo uscita	Prenotazione	Oggetto dell'obbligazione	Esercizio di esigibilità	Esercizio di esigibilità	Esercizio di esigibilità
			2025	2026	2027
2600/10	Nuova	Lavori di "Adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia"	€ 2.500.000,00	€ 2.400.000,00	€ 287.699,66

PRECISATO CHE si provvederà alla formale assunzione dell'impegno sui fondi di cui al Capitolo in uscita 2600/10 delle somme di cui sopra ed al relativo accertamento al Capitolo in entrata 560/10, ai sensi dell'articolo 179 d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

PRECISATO altresì CHE, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Convenzione e del relativo Allegato A, le risorse finanziarie da corrispondere alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina ammontano ad € 5.000,00 (*euro cinquemila/00*), da impegnare con successivo e separato atto;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il CUP: F52C20002330001 e che il Codice Identificativo Gara (CIG) verrà acquisito dalla Centrale di Committenza, secondo il nuovo sistema di digitalizzazione tramite la piattaforma *Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR)*;
- non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione di cui Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'utorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017);
- l'appalto è interamente finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale come espressamente stabilito nell'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020, nell'Ordinanza Speciale n. 11 del 15 luglio 2021 e nell'ordinanza Speciale n. 114 del 16 aprile 2025;

DATO ATTO altresì di aver richiesto, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 32 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 21.07.2023, per tramite dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della documentazione indicata nel medesimo Accordo;

EVIDENZIATO CHE la predetta verifica ha dato esito positivo (*cf. parere ANAC prot. uscita n.52221 del 03/04/2025 trasmesso dall'USR Umbria con nota prot.12309 del 03/04/2025 ed acquisito al prot. Comunale n. 7188 del 04/04/2025*);

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 31 del 16.12.2024 di conferimento di incarico di Responsabile del Settore C;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 recante *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 - disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. **DI RICHIAMARE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;
2. **DI APPROVARE** il capitolato speciale d'appalto, parte del presente atto anche se non materialmente allegato, aggiornato in fase di predisposizione dei documenti di gara, a seguito dell'entrata in vigore D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, e trasmesso dai progettisti con con nota acquisita al Prot.llo com.le n.9598 del 09/05/2025 ;
3. **DI APPROVARE** lo schema di contratto d'appalto ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, allegato al presente atto (*Allegato_A*);

4. **DI AVVIARE** per le motivazioni di cui in premessa, la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di relativi all'*"Adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia"*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con inversione procedimentale, per l'importo stimato complessivo dell'appalto pari ad € 4.716.090,60 (quattromilionisettecentosedicimilanovanta/60), esclusa IVA (10%), di cui: € 3.171.121,23 (tre milioni centosettantunomilacentoventuno/23) per lavori € 1.253.875,94 (un milione duecentocinquantaquattremilaottocentosettantacinque/94) per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 291.093,43 (duecentonovantunomilannovantatre/43) per i costi della sicurezza di cui all'articolo 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; l'importo soggetto a ribasso, comprensivo del costo della manodopera, è pari ad € 4.424.997,17;
5. **DI ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di gara aperta alla Centrale Unica di Committenza *"Valle Spoletana e Valnerina"* istituita in data 10/02/2015, con sede operativa presso il Comune di Spoleto, alla quale questo Ente aderisce sulla base di apposita convenzione;
6. **DI DISPORRE** che l'intera procedura sarà gestita dalla Centrale di Committenza in modalità telematica mediante la piattaforma di negoziazione *"Portale acquisti Umbria"* Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR), e che mediante la suddetta piattaforma verranno gestite tutte le fasi di presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa, oltre che lo scambio di informazioni e comunicazioni;
7. **DI STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
8. **DI STABILIRE**, per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi di ricostruzione pubblica post-sisma e per consentire la massima partecipazione alle gare, di non applicare l'art. 47 del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, come previsto dall'ordinanza commissariale n. 140 del 30.05.2023, nelle premesse richiamata;
9. **DI STABILIRE** in 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Codice dei contratti considerato che l'opera pubblica in oggetto risulta individuata quale intervento urgente e di particolare criticità, così come espressamente stabilito nell'Ordinanza Speciale n. 11/2021;
10. **DI DARE ATTO** che, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice e ai sensi dell'Ordinanza speciale n. 11/2021;
11. **DI DARE ATTO** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18 del Codice dei contratti, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
12. **DI DARE ATTO** che l'appalto è interamente finanziato con le risorse del Fondo per la

ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale, come espressamente stabilito nell'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020, nell'Ordinanza Speciale n. 11 del 15 luglio 2021 e nell'Ordinanza Speciale n. 114 del 16 aprile 2025;

13. **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la somma pari ad € **5.187.699,66 (euro cinquemilionicentoottantasettemilaseicentonovantanove/66)– inclusa I.V.A. di Legge (%)**– per i lavori relativi all'*"Adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia"*, sui fondi di cui al Capitolo in uscita 2600/10 con imputazione ai sensi del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo le esigibilità in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadenza e le modalità appresso dettagliate:

Capitolo uscita	Prenotazione	Oggetto dell'obbligazione	Esercizio di esigibilità	Esercizio di esigibilità	Esercizio di esigibilità
			2025	2026	2027
2600/10	Nuova	Lavori di "Adeguamento sismico mediante l'inserimento di un piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia"	€ 2.500.000,00	€ 2.400.000,00	€ 287.699,66

14. **DI PRECISARE** che si provvederà alla formale assunzione dell'impegno sui fondi di cui al Capitolo in uscita 2600/10 delle somme di cui sopra ed al relativo accertamento al Capitolo in entrata 560/10, ai sensi dell'articolo 179 d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

15. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Convenzione e del relativo Allegato A, le risorse finanziarie da corrispondere alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina ammontano ad € 5.000,00 (*eurocinquemila/00*), da impegnare con successivo e separato atto;

16. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

17. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Livio Angeletti, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come da dichiarazione in atti;
18. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con il quale l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/00, diverrà esecutivo;
19. **DI TRASMETTERE**, altresì il presente provvedimento alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina per i conseguenti adempimenti;
20. **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
21. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio;
22. **DI DICHIARARE** che l'atto è immediatamente efficace;
23. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Livio Angeletti

Oggetto : SISMA 2016 _ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 DEL 15 LUGLIO 2021 E 114 DEL 16 APRILE 2025. DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI UN PIANO DI ISOLAMENTO ALLA BASE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN NORCIA, MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, DI CUI ALL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 CUP F52C20002330001 CUI 84002650541202100002

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Sara Di Bernardini

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile del Settore
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 19-05-2025 al 03-06-2025 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore
F.to Livio Angeletti